

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI: APPROVATA LA COMUNICAZIONE PER EVITARE LO "SPALMACREDITI"

INFORMATIVA N. 157 - 27 NOVEMBRE 2024

di Cristina Santoni

In questo approfondimento ...

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione ad uso dei c.d. "soggetti qualificati" (banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazioni) che, avendo acquistato crediti edilizi ad un prezzo almeno pari al 75% del valore della corrispondente detrazione, chiedono la non applicazione della cd. "clausola antiusura", introdotta dal D.L. n. 39/2024, che comporterebbe, dal 2025, l'obbligatoria fruizione di detti crediti in 6 quote annuali in luogo delle 4 o 5 ordinariamente previste.

Con **Provvedimento 21 novembre 2024**, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al **comma 3-ter, art. 121, D.L. n. 34/2020** (introdotto dalla Legge n. 67/2024, di conversione del D.L. n. 39/2024) disciplinante la cd. "**clausola antiusura**" per i soggetti c.d. "qualificati" che hanno acquistato/acquistano crediti edilizi ad un prezzo ritenuto eccessivamente inferiore rispetto al valore della detrazione corrispondente.

Con il Provvedimento in esame, l'Agenzia ha infatti stabilito le modalità con le quali i soggetti qualificati "virtuosi" - che hanno acquistato i crediti edilizi ad **almeno il 75%** del loro **valore** effettivo - possono richiedere di mantenere la rateizzazione ordinaria dei crediti acquisiti (4 o 5 quote in luogo delle 6 quote altrimenti previste dal 2025).

Clausola "antiusura" e norma "spalmacrediti"

La Legge n. 67/2024, con cui è stato convertito in legge il D.L. n. 39/2024, ha introdotto all'art. 121, D.L. n. 34/2020 il **comma 3-ter**, che prevede quanto segue:



"Per le banche e gli intermediari finanziari [...] per le società appartenenti a un gruppo bancario [...] e per le imprese di assicurazione [...], le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 [...], alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite".

In altre parole, la citata disposizione dispone che, **a partire dal 2025**, i soggetti qualificati, vale a dire:

- **banche e intermediari finanziari** iscritti all'albo previsto dall'articolo 10, TUB (D.Lgs. n. 385/1993),
- **società** appartenenti a un **gruppo bancario** iscritto all'albo di cui all'articolo 6, TUB, ovvero
- **imprese di assicurazione**, autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209/2005,

sono tenuti ad utilizzare i crediti edilizi **acquisiti e non ulteriormente ceduti**, derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate **dal 1° maggio 2022 (crediti cd. "tracciabili"** a cui è stato attribuito il **codice identificativo univoco** ai sensi del comma 1-quater, art. 121, D.L. n. 34/2020) per interventi agevolati con:

- **superbonus** (art. 119, d.L. n. 34/2022);
- **detrazione del 75%** per l'eliminazione delle **barriere architettoniche** (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020);
- **sismabonus "ordinario"** (commi da 1-bis a 1-septies, art. 16, D.L. n. 63/2013),

in **sei rate annuali** in luogo dell'ordinaria ripartizione in quattro o cinque quote.

Dal 2025, tali soggetti - che, si ricorda, sono generalmente gli unici cessionari che possono ulteriormente trasferire crediti oltre la seconda cessione - sconteranno quindi la ripartizione in **ulteriori sei rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di riferimento della rata interessata.



La norma (nonché lo stesso provvedimento in commento) prevede che le rate risultanti dalla ripartizione:

- **non possono essere ulteriormente suddivise o cedute e**
- sono **utilizzate esclusivamente in compensazione**, tramite modello F24, **dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento**. La quota del credito non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

*I codici tributo da utilizzare, istituiti con **Risoluzione 26 novembre 2024, n. 55**, sono i seguenti:*

- **"7774"** denominato **"Superbonus** art. 119 DL n. 34/2020 - Ulteriore ripartizione in sei rate - art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020";
- **"7775"** denominato **"Sismabonus** art. 16 DL n. 63/2013 - Ulteriore ripartizione in sei rate - art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020";
- **"7776"** denominato **"Bonus barriere architettoniche** art. 119-ter DL n. 34/2020 - Ulteriore ripartizione in sei rate - art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020".

Modalità di ulteriore rateizzazione in sei quote annuali

Come chiarito con il Provvedimento 21 novembre 2024, l'**ulteriore ripartizione in sei rate annuali** è eseguita se **entro la data del 31 dicembre 2024**:

- le rate **non risultano ulteriormente cedute e**
- **non è stata resa la comunicazione** con cui si dichiara la sussistenza delle condizioni per l'**esclusione dal cd. "spalmacrediti"**, vale a dire qualora i soggetti qualificati abbiano acquistato i crediti edilizi ad un corrispettivo pari o superiore al 75% del valore corrispondente alle detrazioni (*si veda il paragrafo successivo*).



*La ripartizione in ulteriori sei rate viene eseguita sulla Piattaforma cessione crediti **entro il 7 gennaio 2025**. Al fine di permettere l'adeguamento di tale funzionalità, la Piattaforma e le relative procedure non saranno sospese dal 1° al 7 gennaio 2025.*

*Parallelamente, anche per permettere la corretta individuazione del crediti ulteriormente rateizzati, **fino al 7 gennaio 2025**, i soggetti qualificato **non potranno utilizzare in compensazione** le rate dei crediti relative agli anni 2025 e successivi.*

*Qualora si tentasse di utilizzare tali quote, il **Mod. F24 sarà scartato** anche nel caso in cui risultasse già inviato alla data del 21 novembre 2024, data di pubblicazione del Provvedimento in commento.*

Nel Provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che la **ripartizione in sei rate** avviene anche con riguardo alle **rate annuali dei crediti accettate** che:

- alla data del **2 dicembre 2024 non risultano ancora accettate** dal cessionario; oppure
- sono state **acquistate successivamente** alla data del **2 dicembre 2024** se in occasione dell'accettazione **non viene contestualmente resa la comunicazione** di esclusione dallo "spalmacrediti".

Esclusione dalla norma “spalmacrediti”

Al fine di tutelare i soggetti qualificati che hanno acquisito i crediti edilizi contemplati dal citato comma 3-ter, art. 121, ad un **prezzo congruo**, è stata prevista una **clausola di esclusione** dall'ulteriore **rateizzazione in sei quote**. La seconda parte del citato comma 3-ter, prevede infatti quanto segue:



“Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024.

Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7”.


La norma dispone quindi che **non venga applicata l'ulteriore rateizzazione**, e sia quindi **mantenuta la ripartizione ordinaria** in:

- quattro rate (superbonus) o
 - cinque rate (superbonus ante 2022, eliminazione barriere architettoniche e sismabonus “ordinario”),
- qualora i soggetti qualificati abbiano **acquistato i crediti edilizi ad un prezzo pari o superiore al 75%** dell'importo delle corrispondenti detrazioni.



*Ai fini dell'applicazione di tale esclusione, è tuttavia richiesto che tale circostanza (l'acquisto dei crediti ad un importo pari o superiore al 75% del loro valore in termini di detrazioni) sia dichiarata, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, mediante un'**apposita comunicazione**, da inviare all'Agenzia delle Entrate:*

- **esclusivamente in via telematica;**
- **entro il 31 dicembre 2024.**



Modalità e termini di comunicazione

Il punto 3 del Provvedimento 21 novembre 2024 illustra le **modalità di presentazione della comunicazione** con cui dichiarare la sussistenza delle condizioni per la non applicazione dell'ulteriore rateizzazione.

I termini e le modalità di invio del modello si differenziano a seconda che le rate oggetto di comunicazione:

- siano state **già accettate** alla data del **2 dicembre 2024** oppure
- **non siano ancora state accettate** o vengano **acquistate successivamente a tale data**.

Rate già accettate entro il 2 dicembre 2024

Qualora le rate dei crediti edilizi siano già state **accettate entro il 2 dicembre 2024**, la comunicazione deve essere **inviata dal 3 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2024** secondo tre distinte modalità:

- tramite il **servizio web disponibile nell'area riservata** del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, all'interno della "**Piattaforma cessione crediti**". In questo caso la comunicazione può essere trasmessa:
 - **direttamente** da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure
 - con **l'intermediazione di un soggetto abilitato** (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998) tramite delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti;
- tramite **fornitura dei dati in via telematica**, secondo le specifiche tecniche allegate al Provvedimento in esame.
Prima di procedere alla trasmissione del file, è richiesto che il soggetto che effettua la trasmissione telematica utilizzi il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate che **provvede a sottoporre i dati al controllo di correttezza formale e a generare il file controllato da inviare telematicamente** (file con estensione .dcm). Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il Decreto 31 luglio 1998;
- tramite **messaggio PEC** all'indirizzo **bonusedilizi75@pec.agenziaentrate.it**, allegando:
 - **la dichiarazione sottoscritta con firma digitale** del rappresentante del cessionario;
 - **l'elenco in formato elaborabile** con gli **estremi identificativi delle rate** interessate, secondo quanto disposto dalle citate specifiche tecniche allegate.



Se la comunicazione si riferisce alla **totalità delle rate** dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, è sufficiente specificare nella dichiarazione:

- *il relativo codice tributo;*
- *l'anno di riferimento;*
- *il numero e l'importo complessivo delle rate interessate, senza allegare il relativo elenco.*

Qualora entro il 31 dicembre 2024, le rate non risultino ulteriormente cedute e non sia stata resa la comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà ad eseguire, entro il 7 gennaio 2025, l'ulteriore ripartizione in sei rate annuali, agendo direttamente nella Piattaforma cessione crediti.

Rate non accettate entro il 2 dicembre 2024 o acquistate dal 3 dicembre 2024

Il Provvedimento in esame dispone che, con riguardo alle rate dei crediti che:

- **non risultano ancora accettate** dal cessionario **entro il 2 dicembre 2024**, oppure
- sono **acquistate** a partire **dal 3 dicembre 2024**,

la comunicazione deve essere **effettuata dal 3 dicembre 2024, contestualmente all'accettazione della rata** del credito:

- **direttamente** da parte del **cessionario**;
- tramite la **funzionalità** disponibile nella "**Piattaforma cessione crediti**", oppure attraverso la **fornitura dei dati in via telematica**.